

COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA
P.zza Repubblica Nr. 1 COMUNE DI OSTELLATO (FE)

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile PARESCHI LEONARDO

Determinazione N.417 del 05/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA PONCHIO S.A.S. E ALTRI NEL DICEMBRE 2017 PER ANNULLAMENTO DELIBERA N.59/2017 E TRASFERIMENTO IN UNIONE PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA E MOTIVI AGGIUNTI.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA PONCHIO S.A.S. E ALTRI NEL DICEMBRE 2017 PER ANNULLAMENTO DELIBERA N.59/2017 E TRASFERIMENTO IN UNIONE PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA E MOTIVI AGGIUNTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 64 in data 30.10.2007 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale del Comune di Ostellato;
- con delibera consiliare n. 18 del 12.03.2009 il Comune di Ostellato ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nonché alle raccomandazioni ed alle riserve formulate dalla Provincia di Ferrara e richiesto l'intesa ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000;
- con delibera consiliare n. 86 del 27.11.2009 il comune di Ostellato ha approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ;
- con delibera consiliare n. 87 del 27.11.2009, rettificata con delibera consigliare n. 6 del 9.02.2010, il comune di Ostellato ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Visto che, con ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna R.G. n. 125/2010, la Sig.ra Finetti Marinella, la "F.lli Azzi di Azzi Daniele" snc, la "Ponchio sas di Ponchio Lara e C." e il Sig. Ponchio Claudio hanno impugnato le citate delibere e il P.S.C.;

Visto che con ricorso al TAR Emilia-Romagna sul R.U.E., pervenuto al Comune in data 14.04.2010 prot. 5132, la Sig.ra Finetti Marinella, la "F.lli Azzi di Azzi Daniele" snc, la "Ponchio sas di Ponchio Lara e C." e il Sig. Ponchio Claudio hanno impugnato gli atti di approvazione del Regolamento Urbanistico edilizio (R.U.E.) per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 125/2010;

Preso atto che con delibera Giunta Comunale n. 120 del 15.06.2010 il Comune ha inteso resistere in giudizio nei confronti dei ricorsi al T.A.R.;

Preso atto, altresì, che il Comune, in autotutela, con delibera Consigliare n. 50 del 17 agosto 2010 ha annullato le prescrizioni del P.S.C. relative all'area oggetto del ricorso, eliminando il vizio di incompatibilità di cui all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che, con ricorso al TAR Emilia-Romagna del 10.11.2010, pervenuto al Comune in data 16.11.2010 prot. 15876, la Sig.ra Finetti Marinella, la "F.lli Azzi di Azzi Daniele" snc, la "Ponchio sas di Ponchio Lara e C." e il Sig. Ponchio Claudio hanno impugnato la delibera C.C. n. 50 del 17 agosto 2010 con un secondo ricorso per motivi aggiunti nel ricorso R.G. n. 125/2010;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 09/03/2011 cui si decideva di resistere in giudizio anche contro il suddetto ricorso per motivi aggiunti;

Premesso inoltre che:

- con delibera consiliare n. 86 del 20.12.2011 veniva approvata variante specifica al PSC;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Ostellato n.44 del 28.08.2013 è stato adottato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.);

Considerato altresì che:

- con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto Costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto Costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in

conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

- con deliberazioni n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell'Unione, esecutive ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all'Unione delle funzioni relative a:
 - Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
 - Sportello Unico per le Attività Produttive,
 - Gestione delle risorse umane,
 - Tributi locali;
 - Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology -ICT), dei Comuni e dell'Unione,nonché la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la concessione all'Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo" e la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell'Unione";
- con delibera del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n.5 del 19.03.2014, avente per oggetto "Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato Controdeduzioni alle riserve formulate dalla Giunta Provinciale e alle osservazioni pervenute Approvazione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000" è stato approvato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Ostellato, integrato con le osservazioni e controdeduzioni accolte;
- con delibera della Giunta dell'Unione Valli e Delizie n. 34 del 27.08.2014 avente per oggetto "Piano Urbanistico attuativo (PUA) con valenza di Permesso di Costruire per la realizzazione di medio-piccola struttura del settore alimentare e non alimentare Ambito ANS2(2) a Ostellato in Stradello della Croce approvazione" è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo con valenza di permesso di costruire inerente la realizzazione di una medio-piccola struttura alimentare e non alimentare ad Ostellato Stradello della Croce ambito ANS2(2) presentato dalla Ditta Alì S.p.A.;

Visto il ricorso presentato al T.A.R. dell'Emilia Romagna, n. 608/2014, pervenuto al Comune di Ostellato, protocollo n.0006914 del 23.06.2014, dalla sig.ra Marinella Finetti, dalla F.lli Azzi di Azzi Daniele Snc, dalla sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C. e dal sig. Ponchio Dario, con il quale chiedono: l'annullamento del procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Ostellato, ricorso con ad oggetto aspetti specifici inerenti il contenuto del POC (conflitto di interessi, contrasto tra le previsioni di medie strutture commerciali con il POIC), aspetti che riguardano la competenza dell'Unione all'approvazione del POC, la stessa esistenza dell'Unione con profili di illegittimità costituzionale ed inoltre su comportamenti che sono ascrivibili esclusivamente a organi del Comune;

Victi.

- la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 28/08/2014 con cui si stabiliva di resistere in giudizio contro il suddetto ricorso presentato al T.A.R. Emilia-Romagna;
- la successiva determinazione n. 670 del 10/09/2014 del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona con cui si affidava incarico legale all'Avv. Berti Gianfranco per rapprentare e difendere il comune di Ostellato:

Visto anche il successivo ricorso, per motivi aggiunti, presentato al T.A.R. dell'Emilia Romagna, pervenuto al Comune di Ostellato , protocollo n.0001209 del 11.02.2015, sempre da parte dei già citati ricorrenti, contenente anche intervento ad adiuvandum con il quale chiedono l'annullamento del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), del Permesso di Costruire e relativi atti esecutivi dell'ambito urbanistico ANS2(2) sito nel Comune di Ostellato;

Visti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 cui si decideva di resistere in giudizio anche contro il suddetto ricorso per motivi aggiunti;
- la successiva determinazione n. 160 del 12/03/2015 del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona con cui si affidava incarico legale sempre all'Avv. Berti Gianfranco per rappresentare e difendere il comune di Ostellato;

Evidenziato che il TAR dell'Emilia Romagna- Bologna, con sentenza Sez. II, del 18 gennaio 2016 n. 77, ha riunito i due ricorsi n. 125 del 2010 e n. 608 del 2014, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha respinto il ricorso principale n. 125/2010, nonché il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, in parte ha dichiarato improcedibile e in parte ha respinto l'atto introduttivo del ricorso n. 604 del 2014 e, infine, ha compensato le spese di giudizio dei ricorsi riuniti;

Visto il ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato contro il Comune di Ostellato e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, pervenuto al Protocollo dell'Unione Valli e delizie in data 11/04/2016 al n. 7084, dalla sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C. e dal sig. Ponchio Dario, con il quale chiedono di annullare e/o riformare la suddetta sentenza del TAR dell'Emilia Romagna- Bologna, Sez. II, del 18 gennaio 2016 n. 77;

Vista:

- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01.06.2017 con cui si decideva la costituzione in giudizio del Comune di Ostellato per il ricorso in appello di cui sopra , al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
- la successivamente determinazione n. 372 del 01.06.2017 del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona con cui si affidava incarico legale sempre all'Avv. Berti Gianfranco per rappresentare e difendere il Comune di Ostellato;

Dato atto che detto contenzioso, davanti al Consiglio di Stato (n.3467/2016 R.G.), è ancora in corso, in fase d'appello e, a breve, avverrà anche la costituzione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Visto il ricorso presentato al TAR della Regione Emilia Romagna contro il Comune di Ostellato e l'Unione dei Comuni Valli e delizie, pervenuto al Protocollo di questo Ente in data 13.12.2017 al n. 9374, dalla Sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C. e dal sig. Ponchio Dario, con il quale chiedono l'annullamento della delibera n.59 del 12.10.2017 con tutti i relativi allegati con la quale l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha approvato lo schema di accordo di pianificazione con i privati ai sensi dell'art.18 LR 20/2000 e art.11 L.241/90 riguardante la variante 2017 al piano operativo comunale (POC) del Comune di Ostellato, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi incluso, per quanto possa occorrere, i provvedimenti ivi richiamati in quanto costituenti motivazione della stessa.

Visto inoltre il ricorso per motivi aggiunti presentato sempre al TAR dell'Emilia Romagna, contro l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e il Comune di Ostellato, sempre da parte dei già citati ricorrenti, per l'annullamento della delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.4/2018, con la quale l'Unione ha approvato il POC del Comune di Ostellato rigettando le osservazioni presentate da Ponchio SaS, nonché di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti o comunque connessi;

Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n.80 del 28.06.2018 con cui si stabiliva:

- Di resistere in giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna di cui in narrativa;
- Di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce ex legge, a rappresentare "pro tempore" al compimento degli atti necessari;
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta, per la parte a carico del Comune di Ostellato, è pari a Euro 5.174,04 e che la parte che verrà trasferita all'Unione dei Comuni Valli e Delizie risulta pari ad un ammontare di spesa di Euro 12.360,21, troverà copertura al corrente bilancio di previsione 2018-2020:
- Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, quali la stipula del disciplinare d'incarico e del relativo impegno di spesa.

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che:

- il Comune di Ostellato non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "*escluso*", sempre secondo l'articolo 17, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

Ritenuto opportuno e conveniente provvedere al conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente anche per il giudizio davanti al TAR Emilia Romagna al medesimo difensore, Avv. Berti, già a conoscenza delle vicende relative al contenzioso proposto dalla Ponchio SAS e da altri nel dicembre 2017 per l'annullamento della delibera n.59/2017 nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi incluso, per quanto possa occorrere, i provvedimenti ivi richiamati in quanto costituenti motivazione della stessa;

Atteso che:

- trattandosi di un contratto escluso dall'applicazione dell'ordinaria normativa sugli appalti, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per il relativo affidamento;
- non vi è l'obbligo di acquisire il CIG ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato anche dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornamento al 6 giugno 2016) la quale espressamente annovera tra i contratti esclusi dall'obbligo di tracciabilità "i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale", precisando che, per contro, "devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente".

Visto il preventivo presentato dall'Avv. Gianfranco Berti, registrato al protocollo generale di questo Ente in data 27.06.2018 al n.5432, che prevede, per l'intero ricorso davanti al TAR Emilia Romagna, un corrispettivo di € 7.092,00, oltre il 15% spese generali, oltre 4% CPA e 22% I.V.A. per un totale complessivo di € 10.348,08, dal quale si rileva la quota a carico del Comune di Ostellato, pari alla suddivisione in due parti del relativo costo, pari a € 5.174,04;

Rilevato inoltre il preventivo presentato sempre dall'Avv. Gianfrnaco Berti all'Unione dei Comuni Valli e Delizie che prevede, per l'intero ricorso per motivi aggiunti davanti al TAR Emilia Romagna, un corrispettivo di € 4.925,00, oltre 15% rimborso spese generali, 45% CPA e 22% IVA, così per complessivi € 7.186,17

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 2 del 23.02.2018 di attribuzione ad interim, al sottoscritto, Leonardo Pareschi, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell'Unità Organizzativa denominata "Area Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici" del Comune di Ostellato;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018 - 2020 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per gli anni 2018 - 2020, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Leonardo Pareschi, Responsabile dei Servizi Istituzionali, alla Persona e Servizi Demografici;

Dato atto che la spesa, calcolata in € 5.174,04, derivante dal presente provvedimento, trova copertura nel bilancio 2018 del pluriennale 2018 -2020 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma
			impegnata
1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E	01.03.02.11.06	€ 5.174,04
	RISARCIMENTI (SPESE LEGALI)		

Dato atto altresì, che l'ammontare della spesa che si intende trasferire all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, pari ad un ammontare di spesa pari Euro 12.360,21, di cui il 50% delle spese legali da sostenere per il ricorso presentato dalla Ponchio SAS e altri davanti al TAR Emilia Romagna contro l'annullamento della delibera n.59/2017 e il 100% delle spese da sostenere per il ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento della delibera n.4/2018, trova copertura nel bilancio 2018 del pluriennale 2018 -2020 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma impegnata
1130	TRASFERIMENTI IN UNIONE PER SPESE LEGALI	01.04.01. 02.05	€ 12.360,21

Visti

- · il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- · l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- · il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- · l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- · la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- · il D. Lgs. n. 118/2011;
- · lo Statuto comunale;
- · il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, incarico legale all'avvocato Gianfranco Berti, per rappresentare e difendere il comune di Ostellato avverso il ricorso presentato davanti al TAR Emilia Romagna contro il Comune di Ostellato e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, pervenuto al Protocollo di questo Ente in data 13.12.2017 al n. 9374, dalla Sig.ra Ponchio Lara in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Ponchio Sas di Ponchio Lara & C. e dal sig. Ponchio Dario, con il quale chiedono l'annullamento della delibera n.59 del 12.10.2017 con tutti i relativi allegati con la quale l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha approvato lo schema di accordo di pianificazione con i privati ai sensi dell'art.18 LR 20/2000 e art.11 L.241/90 riguardante la variante 2017 al piano operativo comunale (POC) del Comune di Ostellato, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi incluso, per quanto possa occorrere, i provvedimenti ivi richiamati in quanto costituenti motivazione della stessa.

DI APPROVARE il disciplinare di incarico (allegato A) che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

DI IMPEGNARE la spesa, calcolata in € 5.174.04, derivante dal presente provvedimento, che trova copertura nel bilancio 2018 del pluriennale 2018 -2020 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma impegnata
1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E RISARCIMENTI (SPESE LEGALI)	01.03.02.11.06	€ 5.174,04

DI IMPEGNARE, a titolo di trasferimento corrente all'Unione dei Comuni Valli e Delizie al fine di sostenere le spese derivanti dal ricorso proposto da Ponchio SAS e altri nel dicembre 2017 per l'annullamento delibera n.59/2017 (50% a carico del Comune di Ostellato e 50% a carico dell'Unione) e il ricorso per motivi aggiunti per annullamento della delibera n.4/2018 (100% della spesa) presentati entrati davanti al TAR dell'Emilia Romagna, la spesa, calcolata in € 12.360,21, derivante dal presente provvedimento, che trova copertura nel bilancio 2018 del pluriennale 2018 -2020 del Comune di Ostellato, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	PDC	Somma impegnata
1130	TRASFERIMENTI IN UNIONE PER SPESE LEGALI	01.04.01. 02.05	€ 12.360,21

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Leonardo Dr.Pareschi

Determinazione N.417 del 05/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA PONCHIO S.A.S. E ALTRI NEL DICEMBRE 2017 PER ANNULLAMENTO DELIBERA N.59/2017 E TRASFERIMENTO IN UNIONE PER SPESE LEGALI RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA E MOTIVI AGGIUNTI.

IMPEGNO DI SPESA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, nel PEG del **Bilancio** del **Comune di Ostellato**, secondo la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione capitolo	PDC	Somma impegnata	Anno/numero impegno
1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI,E RISARCIMENTI (SPESE LEGALI)	01.03.02.11.06	€ 5.174,04	2018/ 580

Capitolo	Descrizione capitolo	PDC	Somma impegnata	Anno/numero impegno
1130	TRASFERIMENTI IN UNIONE PER SPESE LEGALI		€ 12.360,21	2018 / 581

Ostellato, 05/07/2018

	Il Responsabile del Servizio Finanziario Fto Pareschi Dr. Leonardo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo